



## News per i Clienti dello studio

**N. 20**  
**Del 3 Dicembre 2025**

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

### **Lo scadenziario di Dicembre 2025**

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirle uno **scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti** per il  **mese di Novembre 2025** in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza e, nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza dello Studio per la trasmissione telematica dei Modelli F.24, possa così pianificare il ritiro presso la nostra segreteria.

**1 dicembre 2025, Lunedì**

#### **Acconti d'imposta - Versamento seconda o unica rata di acconto**

**Soggetti obbligati:** Società di persone, Società semplici

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte dovute per il 2025. Gli acconti possono essere determinati:

- con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2024, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;
- con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2025, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti.

Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2024.

## **Acconto IRAP - Versamento seconda o unica rata**

Soggetti obbligati: Società di persone

Descrizione dell'adempimento:

Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell'IRAP (e di eventuali maggiorazioni), dovuta per il 2025. L'acconto IRAP può essere determinato in due modi:

- con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2024, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta, risultante dalla dichiarazione IRAP;
- con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2025, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell'anno in corso.

Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 13/2024, l'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato preventivo biennale è calcolato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.

Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

- se l'acconto è determinato con il metodo storico, è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex art. 17 del DLgs. 13/2024;
- se l'acconto è determinato sulla base del criterio previsionale, la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2024.

## **Acconto IRAP - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"**

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Versamento, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, della seconda o unica rata di acconto dell'IRAP (e di eventuali maggiorazioni), dovuta per il 2025.

L'acconto IRAP può essere determinato in due modi:

- con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2024, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta, risultante dalla dichiarazione IRAP;
- con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2025, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell'anno in corso.

Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 13/2024, l'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato preventivo biennale è calcolato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

- se l'acconto è determinato con il metodo storico, è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex art. 17 del DLgs. 13/2024;
- se l'acconto è determinato sulla base del criterio previsionale, la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2024.

### **Acconto IRES - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"**

**Soggetti obbligati:** Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2025.

Gli acconti possono essere determinati:

- con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2024, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dalla dichiarazione dei redditi;
- con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2025, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti.

Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 13/2024, l'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato preventivo biennale è calcolato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.

Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

- se l'acconto è determinato con il metodo storico, è dovuta una maggiorazione pari al 10% per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024;
- se l'acconto è determinato sulla base del criterio previsionale, la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2024.

### **Acconto IRPEF, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari, cedolare secca sulle locazioni, IVIE e IVAFE - Versamento seconda o unica rata**

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Soggetti obbligati: Persone fisiche

Descrizione dell'adempimento:

Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2025. Gli acconti possono essere determinati:

- con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2024, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dalla dichiarazione dei redditi;
- con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2025, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti.

Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 13/2024, l'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato preventivo biennale è calcolato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.

Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

- se l'acconto è determinato con il metodo storico, è dovuta una maggiorazione pari al 10% per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024;
- se l'acconto è determinato sulla base del criterio previsionale, la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2024.

### **Agrotecnici - Versamento acconto contributi all'ENPAIA**

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati sono tenuti a effettuare il versamento dell'acconto dei contributi dovuti all'ENPAIA.

La contribuzione da versare è composta da un:

- contributo soggettivo, pari al 70% dell'importo dovuto, calcolato sul reddito di lavoro professionale risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente (non inferiore al 70% del contributo minimo), nonché nella misura corrispondente al 100% dell'importo del contributo dovuto per i redditi definitivamente accertati per gli anni precedenti;
- contributo integrativo, per gli importi evidenziati sulle fatture emesse entro il 30 settembre dell'anno considerato.

### **Antiriciclaggio - Dichiarazione alla Banca d'Italia - Operazioni di valore pari o superiore a 12.500 euro**

Data: 1 dicembre 2025

Tributo: Antiriciclaggio

**Soggetti obbligati:** Soggetti che effettuano operazioni in oro

**Descrizione dell'adempimento:**

**Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF):**

- delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente;
- esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale Infostat-UIF.

## **Artigiani - Versamento dell'intero o del secondo acconto dei contributi INPS**

Termine entro il quale gli artigiani iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dell'acconto per l'anno in corso per i contributi dovuti all'INPS, calcolato sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.

**L'acconto può essere versato:**

- in unica soluzione entro l'1.12.2025 se l'importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro (di cui la prima, nella misura del 40%, entro il 30.6.2025 ovvero il 30.7.2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, la seconda, nella restante misura del 60%, entro l'1.12.2025).

## **Cedolare secca sulle locazioni - Seconda o unica rata dovuta in acconto per il 2025 - Effettuazione della trattenuta dagli emolumenti corrisposti**

**Termine per trattenere:**

- la seconda o unica rata della cedolare secca sulle locazioni dovuta in acconto per il 2025 dai lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale (modello 730/2025);
- dagli emolumenti corrisposti.

Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua verrà trattenuta nel mese successivo, applicando la prevista maggiorazione.

## **CIGO - Domanda di ammissione alla CIGO per eventi oggettivamente non evitabili**

**Data:** 1 dicembre 2025

**Adempimento:** Domanda

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

all'INPS                      Soggetti

obbligati: Datori di lavoro

### Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i datori di lavoro interessati sono tenuti a presentare la domanda di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili.

Per eventi oggettivamente non evitabili devono intendersi tutte quelle circostanze che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore. Nel dettaglio, si considerano eventi oggettivamente non evitabili:

- eventi meteo;
- incendi;
- alluvioni;
- sisma;
- crolli;
- mancanza di energia elettrica non programmata;
- impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità;
- guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria;
- sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'azienda e/o ai lavoratori.

### **Commercialisti - CNPADC - Presentazione dichiarazione del reddito professionale e del volume d'affari**

Data: 1 dicembre 2025

Adempimento: Comunicazione dei dati reddituali alla CNPADC

Soggetti obbligati: Dottori commercialisti

### Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti (CNPADC) devono comunicare i dati reddituali alla Cassa.

La comunicazione dei dati reddituali è obbligatoria indipendentemente dall'entità del reddito netto professionale e/o del volume di affari IVA prodotti e deve essere effettuata mediante il servizio online PCE, entro il primo giorno non festivo successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

### **Commercianti - Versamento dell'intero o del secondo acconto dei contributi INPS**

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Termine entro il quale i commercianti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dell'acconto per l'anno in corso per i contributi dovuti all'INPS, calcolato sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.

L'acconto può essere versato:

- in unica soluzione entro l'1.12.2025 se l'importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro (di cui la prima, nella misura del 40%, entro il 30.6.2025 ovvero il 30.7.2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, la seconda, nella restante misura del 60%, entro l'1.12.2025).

### **Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo novembre - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti, rinnovi e annualità**

Termine per:

- registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall'1.11.2025;
- pagare la relativa imposta. L'imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale.

L'imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.

### **Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Trimestre luglio-settembre - Versamento**

Versamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse tramite SdI nel trimestre luglio 2025-settembre 2025. L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

Entro il termine in esame occorre versare anche l'imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno, qualora

complessivamente di importo inferiore a 5.000 euro, se non già versata in precedenza.

### **Imprese di assicurazione e riassicurazione - Premi ed accessori incassati ed eventuali conguagli - Versamento dell'imposta sulle assicurazioni**

Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di ottobre, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di settembre.

## **IRPEF - Seconda o unica rata dovuta in acconto per il 2025 - Effettuazione della trattenuta dagli emolumenti corrisposti**

Termine per trattenere:

- la seconda o unica rata dell'IRPEF dovuta in acconto per il 2025 dai lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale (modello 730/2025);
- dagli emolumenti corrisposti.

Se gli emolumenti corrisposti sono incipienti, la parte residua verrà trattenuta nel mese successivo, applicando la prevista maggiorazione.

## **IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale**

**Soggetti obbligati:** Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine per il versamento rateale dell'IVA sospesa dall'1.1.2022 al 30.11.2022.

Ai sensi dell'art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione.

L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati:

- in un'unica soluzione entro il 29.12.2022;
- ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.

## **Liquidazioni periodiche IVA - Dati del trimestre luglio-settembre - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate**

Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre.

I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche i soggetti che non sono tenuti:

- alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;



# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

- all'effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Tuttavia, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell'anno vengano meno le suddette condizioni di esonero. Sono esonerati, tra gli altri:

- i soggetti passivi IVA che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;
- i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- gli enti che operano in regime ex L. 398/91;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72.

### **Modello INTRA 12 - Acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti non residenti - Versamento e dichiarazione dell'imposta**

Termine, per i produttori agricoli in regime di esonero *ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72*, per:

- versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente;
- presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata.

### **Periti agrari - Versamento acconto contributi all'ENPAIA**

Termine entro il quale i periti agrari e i periti agrari laureati sono tenuti a effettuare il versamento dell'acconto dei contributi dovuti all'ENPAIA.

La contribuzione da versare è composta da un:

- contributo soggettivo, pari al 50% dell'importo calcolato sul reddito professionale risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;
- contributo integrativo, per gli importi evidenziati sulle fatture emesse entro il 30 settembre dell'anno considerato.

### **Permessi per donazione sangue - Rimborsi delle retribuzioni erogate dai datori di lavoro**

Con riferimento ai rimborsi dei datori di lavoro del settore privato delle retribuzioni corrisposte per le giornate/ore di riposo fruiti dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione, entro la competenza di ottobre 2025 è necessario valorizzare gli elementi:

- "InfoAggEvento" (codice fiscale della ASL/Azienda Ospedale o dell'Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l'unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione);
- "TipoInfoAggEvento" (valore "CF");
- "IdentMotivoUtilizzoCausale" (codice fiscale della ASL/Azienda Ospedale o dell'Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l'unità di raccolta presso la quale è stata certificata la donazione o l'inidoneità alla donazione);
- "TipoIdentMotivoUtilizzo" (valore "CF\_PERS\_GIU") nell'elemento "InfoAggcausaliContrib".

## **Professionisti - Versamento dell'intero o del secondo acconto dei contributi INPS**

Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dell'acconto per l'anno in corso per i contributi dovuti all'INPS.

L'acconto può essere versato:

- in unica soluzione entro l'1.12.2025 se l'importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro (di cui la prima, nella misura del 40%, entro il 30.6.2025 ovvero il 30.7.2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, la seconda, nella restante misura del 60%, entro l'1.12.2025).

## **Risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate**

**Soggetti obbligati:** Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste:

- di informazioni sui rapporti intrattenuti e sulle operazioni svolte con i contribuenti;
- consegnate nel mese precedente.

## **Ritenute - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale**

**Soggetti obbligati:** Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, sospese dall'1.1.2022 al 30.11.2022.

Ai sensi dell'art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione.

L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati:

- in un'unica soluzione entro il 29.12.2022;

- ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.

### **Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione - Trasmissione dei dati all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli**

Termine, per i soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

I dati da inviare sono quelli delle cessioni effettuate:

- nel mese precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA mensili;
- nel trimestre precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA trimestrali.

### **Trattamenti di integrazione salariale - Dati necessari per il pagamento diretto**

Termine entro il quale, a pena di decadenza, i datori di lavoro interessati sono tenuti a comunicare all'INPS i dati necessari per il pagamento diretto dell'integrazione salariale riferita al secondo mese precedente.

L'adempimento:

- deve essere infatti effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione;
- riguarda quei datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Istituto previdenziale.

Nell'ipotesi in cui il datore non ottemperi alla trasmissione dei suddetti dati, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro.

### **UniEmens - Trasmissione del flusso all'INPS**

Termine per effettuare la trasmissione telematica all'INPS, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei collaboratori.

La trasmissione:

- viene effettuata mediante il flusso UniEmens;
- riguarda i dati retributivi e contributivi relativi al mese precedente e riferiti a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio, associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, altri soggetti iscritti

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

alla Gestione separata INPS.

Prima della trasmissione, il file XML deve essere controllato dal software di controllo messo a disposizione dall'INPS.

### **UniEmens PosAgri - Trasmissione del flusso all'INPS**

Termine entro il quale trasmettere il flusso telematico UniEmens PosAgri con i dati retributivi e contributivi della manodopera agricola occupata nel mese precedente.

La trasmissione consente all'INPS di ottenere i dati necessari per la tariffazione del trimestre di competenza. Il versamento dei contributi viene effettuato entro il:

- 16 settembre per la contribuzione del primo trimestre;
- 16 dicembre per la contribuzione del secondo trimestre;
- 16 marzo dell'anno successivo per la contribuzione del terzo trimestre;
- 16 giugno dell'anno successivo per la contribuzione del quarto trimestre.

**2 dicembre 2025, Martedì**

### **Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni**

**Soggetti obbligati:** Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente, previa adesione al sistema di segnalazione *on-line*: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, effettuate dalla clientela.

Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati, deve essere inviata una segnalazione negativa.

Sono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali, senza limiti di importo:

- relative alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica;
- effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;
- ad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini.

Sono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con:

- gli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d'Italia i dati aggregati, ad eccezione delle società fiduciarie;
- gli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;

- la Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia;
- le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.

### **Bonus investimenti agricoli ZES unica - Comunicazione integrativa**

#### **Descrizione dell'adempimento:**

Termine finale per presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate la comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 15.11.2025 indicati nella comunicazione ordinaria già presentata entro il 30.5.2025 ai fini dell'attribuzione alle imprese del settore agricolo del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno di cui all'art. 16-bis del DL 124/2023, prorogato dall'art. 1 co. 544 - 546 della L. 207/2024.

Nella comunicazione integrativa, che deve essere presentata a pena di decadenza, è necessario indicare anche:

- l'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati;
- le relative fatture elettroniche;
- gli estremi della certificazione dell'effettivo sostenimento delle spese.

Possono beneficiare di tale credito d'imposta, a prescindere dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato:

- le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del TFUE;
- le imprese attive nel settore forestale;
- le micro, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.

Tali imprese possono accedere all'agevolazione in relazione agli investimenti agevolabili destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107 § 3 lettera a) del TFUE e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107 § 3 lettera c) del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia 2022-2027.

### **Credito d'imposta ZES unica Mezzogiorno - Comunicazione integrativa**

#### **Descrizione dell'adempimento:**

Termine finale per presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate la comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 15.11.2025 indicati nella comunicazione ordinaria già presentata entro il 30.5.2025 ai fini del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui all'art. 16 del DL 124/2023, prorogato dall'art. 1 co. 485 - 491 della L. 207/2024.

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Nella comunicazione integrativa, che deve essere presentata a pena di decadenza, è necessario indicare anche:

- l'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati;
- le relative fatture elettroniche;
- gli estremi della certificazione dell'effettivo sostenimento delle spese.

Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate:

- nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, § 3, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, § 3, lettera c) del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (definito dall'art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento 651/2014), relativi a:

- l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

**3 dicembre 2025, Mercoledì**

### **Libretto famiglia - Comunicazione dati prestazioni di lavoro occasionale**

**Soggetti obbligati:** Utilizzatori del Libretto famiglia

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine entro il quale l'utilizzatore deve comunicare all'INPS i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale a cui ha fatto ricorso tramite Libretto Famiglia nel mese precedente.

Il Libretto Famiglia può essere utilizzato (entro specifici limiti) per prestazioni occasionali di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività professionali o d'impresa, con riferimento a:

- piccoli lavori domestici;
- assistenza domiciliare di bambini e anziani;
- insegnamento supplementare.

Tra gli utilizzatori del Libretto Famiglia sono presenti anche le società sportive professionistiche che fruiscano delle attività degli steward negli impianti sportivi.

**5 dicembre 2025, Venerdì**

## **Imposta sugli intrattenimenti - Titoli di ingresso e abbonamenti - Annotazione nel prospetto**

Soggetti obbligati: Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco

Descrizione dell'adempimento:

Termine per annotare sull'apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente.

Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario.

I prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002.

**7 dicembre 2025, Domenica**

## **Lavoratori extracomunitari - Termine fase di precompilazione delle domande di nulla osta all'assunzione**

Adempimento: Domanda al Ministero dell'Interno

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Data di fine della precompilazione dei moduli di domanda per i datori di lavoro, ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'art. 24-bis co. 3 del DLgs. 286/98, nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'art. 1 della L. 12/79, che intendono presentare domande nei click days del 12.1.2025, 9.2.2025, 16.2.2025 e 18.2.2025 ai fini del nulla osta dei lavoratori stranieri.

In particolare, la precompilazione è consentita a partire dalle ore 9:00 del 23.10.2025 e fino alle ore 20:00 del 7.12.2025.

Il sistema sarà disponibile tutti i giorni della settimana.

**9 dicembre 2025, Martedì**

## **Bonus mamme - Anno 2025 - Presentazione domanda - Termine**

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Termine entro il quale è possibile presentare la domanda di accesso al c.d. bonus mamme 2025 per le lavoratrici con figli (per coloro che maturano i requisiti dopo tale data, la domanda potrà essere presentata entro il 31.1.2026).

Il bonus mamme riguarda le lavoratrici madri:

- dipendenti, sia del pubblico sia del privato, comprese le lavoratrici con contratto di lavoro intermittente e quelli a scopo di somministrazione (sono esclusi rapporti di lavoro domestico);
- autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome (artigiane, commercianti e lavoratrici agricole autonome);
- autonome iscritte alla Gestione separata INPS (di cui all'art. 2 co. 26 della L. 8.8.1995 n. 335);
- professioniste iscritte alle casse di previdenza professionali di cui al DLgs. 30.6.1994 n. 509 e al DLgs. 10.2.1996 n. 103 (ad es., le lavoratrici iscritte alla CNPADC, all'ENPAFL, alla Cassa Forense, ecc.).

La lavoratrice deve avere:

- un reddito da lavoro (autonomo e dipendente) non superiore a 40.000 euro su base annua;
- due figli (con il contributo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio) oppure più di due figli (con il contributo che spetta fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo).

Il c.d. bonus mamme è pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo e spetta solo per il 2025.

**10 dicembre 2025, Mercoledì**

### **Contratti di solidarietà - Riduzione contributiva - Anno 2025 - Termine presentazione domande**

**Adempimento:** Domanda al Ministero del Lavoro

**Soggetti obbligati:** Datori di lavoro

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine finale per presentare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente tramite l'applicativo web "sgravicdsonline", l'istanza per accedere alla riduzione contributiva ex art. 6 co. 4 del DL 510/96.

**L'agevolazione:**

- riguarda i datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà ai sensi del DLgs. 148/2015;
- consiste in una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l'occupazione.

**Le domande:**

- possono essere precompilate dal 2.11.2025;
- possono essere presentate a partire dal 30.11.2025 e fino al 10.12.2025.



## **Soggetti dell'area dei Campi Flegrei - Sospensione adempimenti e versamenti - Ripresa**

Termine entro il quale i soggetti operanti nell'area dei Campi Flegrei sono tenuti al versamento e alla ripresa degli adempimenti di natura tributaria, contributiva e contrattuale, sospesi nel periodo tra il 13.3.2025 e il 31.8.2025.

I soggetti interessati (individuati da apposito DM) sono coloro che, alla data del 13.3.2025, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili:

- danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro l'8.5.2025, dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13.3.2025 e 15.3.2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei;
- danneggiati per i quali, alla data dell'8.5.2025, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13.3.2025 e 15.3.2025 e, all'esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

Sono sospesi i:

- termini dei versamenti tributari in scadenza nel suddetto periodo (ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise);
- versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 23 e 24 del DPR 600/73) e delle trattenute relative alle addizionali IRPEF regionale e comunale, operate dai soggetti interessati in qualità di sostituti d'imposta;
- termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- termini degli adempimenti tributari in scadenza nel suddetto periodo (ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise) e dei termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro (salvo quelli riguardanti gli obblighi di comunicazione obbligatoria) verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e CAF che abbiano sede o operino nei suddetti immobili, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili.

Gli adempimenti e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 2025.

**13 dicembre 2025, Sabato**

## **Prelievo erariale unico (PREU) - Bimestre novembre-dicembre - Secondo versamento**

Secondo versamento del PREU:

- per il periodo contabile novembre-dicembre;
- in misura pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile luglio-agosto.

La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS.

In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

**15 dicembre 2025, Lunedì**

### **Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Movimentazioni di denaro contante**

Soggetti obbligati: Banche, Intermediari finanziari, Poste

Descrizione dell'adempimento:

Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni contenenti i dati relativi:

- a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro;
- eseguite nel secondo mese precedente;
- a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.

Qualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa.

### **Autofatture di acquisto intracomunitarie - Operazioni effettuate nel mese di settembre 2025 - Emissione**

Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di novembre 2025 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di settembre 2025.

### **Autofatture integrative di acquisto intracomunitarie - Emissione**

I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente.

## **Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente - Registrazione delle fatture**

Termine per annotare nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese.

## **Comunicazione delle operazioni transfrontaliere - Trasmissione dei dati tramite Sdi**

Termine per trasmettere, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica.

Il file XML trasmesso al Sdi deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.7 e seguenti), approvate con provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2021 n. 374343.

## **Contribuenti "supersemplificati" - Proventi commerciali - Annotazione nel prospetto riepilogativo**

Soggetti obbligati: Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco

Descrizione dell'adempimento:

Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.

Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:

- nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;
- nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;
- nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili.

## **Contribuenti "supersemplificati" - Proventi commerciali - Annotazione nel prospetto riepilogativo**

Soggetti obbligati: Associazioni senza scopo di lucro

Descrizione dell'adempimento:

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati”, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente.

Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:

- nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;
- nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;
- nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l’altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il prospetto, il volume d’affari e i beni ammortizzabili.

### **Decontribuzione delle lavoratrici con figli - Comunicazione codici fiscali dei figli con applicativo INPS - Inizio**

**Soggetti obbligati:**

Lavoratori

**Descrizione dell’adempimento:**

Inizia la possibilità per le lavoratrici madri di poter comunicare all’INPS i codici fiscali dei figli ai fini dell’accesso alla decontribuzione totale ex L. 213/2023, qualora l’agevolazione sia stata esposta per la prima volta nel flusso UniEmens di competenza ottobre 2025.

L’invio può avvenire infatti decorsi 45 giorni dalla fine del mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto nei flussi

UniEmens, per la prima volta, i codici relativi all’esonero in oggetto. L’adempimento riguarda le lavoratrici:

- che già fruiscono dell’esonero;
- per le quali risultano presenti, negli archivi dell’INPS, i flussi di denuncia UniEmens nei quali il datore di lavoro, pur avendo esposto l’esonero spettante con gli appositi codici di conguaglio, non abbia indicato i codici fiscali dei figli.

### **Fatture di acquisto intracomunitarie - Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite**

Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.

Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera.

## **Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Registrazione nel documento riepilogativo**

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA in regime mensile

Descrizione dell'adempimento:

Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro.

Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:

- i numeri delle fatture cui si riferisce;
- l'imponibile complessivo;
- l'IVA distinta per aliquota.

## **Fatture emesse - Annotazione nell'apposito registro**

Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese.

## **Fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi - Emissione**

Termine per emettere le fatture relative:

- alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente;
- alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;
- alle prestazioni di servizi "generiche" rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72;
- alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea, effettuate nel mese precedente;
- alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente.

## **IVA - Mese di agosto - Regularizzazione del versamento**

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA in regime mensile

Descrizione dell'adempimento:

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di agosto, la cui scadenza del termine era il 16.9.2025.

### **Operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia - Trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate**

Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

- dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
- in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

- le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
- gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

### **Operazioni fatturate nel mese precedente - Annotazione nei registri o nel prospetto riepilogativo**

Soggetti obbligati: Enti non commerciali

Descrizione dell'adempimento:

Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente:

- nei registri previsti ai fini IVA;
- ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati" (regime attualmente abrogato).

Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso.

### **Ritenute e addizionali - Mese di agosto - Regolarizzazione del versamento**

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di agosto, la cui scadenza del termine era il 16.9.2025.

## **Scontrini e ricevute fiscali - Annotazione sul registro dei corrispettivi**

Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

Possono applicare l'agevolazione, prevista dall'art. 6 co. 4 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

**16 dicembre 2025, Martedì**

## **Addizionale del 10% per il settore finanziario - Bonus e stock options corrisposti a dirigenti e amministratori - Versamento**

**Soggetti obbligati:** Soggetti operanti nel settore finanziario

**Descrizione dell'adempimento:**

Versamento dell'addizionale del 10% applicata agli emolumenti variabili della retribuzione corrisposti sotto forma di bonus e stock options, a quei soggetti caratterizzati da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, cioè:

- ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario (anche qualora prestino la propria attività lavorativa all'estero);
- ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario (es. amministratori).

L'aliquota del 10% costituisce una tassazione aggiuntiva, ma distinta dall'applicazione dell'IRPEF ordinaria. L'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione del bonus o delle stock options. Il prelievo deve essere effettuato al momento dell'erogazione della parte del premio che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.

Qualora le componenti variabili siano corrisposte in più rate, l'addizionale si applica nel momento in cui si verifica il superamento dell'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.

## **Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento dei conguagli per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati**

**Descrizione dell'adempimento:**

Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

## **Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento rata dell'acconto per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati**

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

L'acconto dell'addizionale comunale è:

- pari al 30% dell'addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell'aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell'anno precedente;
- trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

Il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre.

## **Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento rata relativa a conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati**

Descrizione dell'adempimento:

Versamento della rata dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

## **Addizionali regionali all'IRPEF - Versamento dei conguagli per cessazione rapporti di lavoro dipendente e assimilati**

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo



# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

### **Addizionali regionali all'IRPEF - Versamento rata relativa a conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati**

Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

### **Artigiani - Saldo e acconto contributi INPS - Versamento quinta, sesta o settima rata**

Termine entro il quale gli artigiani, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento della sesta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2025) o della settima rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2025) del:

- saldo dei contributi per l'anno precedente;
- primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.

L'adempimento riguarda anche il versamento della quinta rata per i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%) ex art. 13 del DL 84/2025 o il versamento della sesta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata il 21.7.2025. Trattasi dei soggetti che

- svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011).
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

L'adempimento riguarda gli artigiani titolari e non di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.

### **Associanti in partecipazione - Versamento dei contributi alla Gestione separata INPS**

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.

Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% dell'associato e il versamento avviene ad opera dell'associante.

Tale forma contrattuale non può essere più stipulata, rimangono attivi i contratti in essere alla data del 25.6.2015 (fino alla loro naturale cessazione).

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

### **Attività di ricerca e sviluppo - Indebita compensazione - Riversamento del credito d'imposta - Versamento rateale**

Termine per il riversamento della seconda rata del credito previsto per le attività di ricerca e sviluppo indebitamente compensato, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili.

Dall'importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi.

La sanatoria riguarda le compensazioni avvenute sino al 22.10.2021 e i crediti maturati dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.

Al fine di beneficiare della sanatoria, i soggetti interessati devono aver presentato la relativa domanda e versato la prima rata entro il 3.6.2025.

### **Avviamento commerciale e contributi pubblici - Compensi - Versamento delle ritenute operate**

Versamento delle ritenute alla fonte:

- del 15% sui compensi per la perdita di avviamento;
- del 4%, da parte di Regioni, Province, Comuni e enti pubblici e privati sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.

### **Borse di studio e assegni - Versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS**

**Soggetti obbligati:** Soggetti che hanno erogato borse di studio, assegni di ricerca o assegni per attività di tutoraggio

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

**Cedolare secca sulle locazioni - Seconda o unica rata di acconto per il 2025 trattenuta dagli emolumenti corrisposti a novembre - Versamento**

Versamento della seconda o unica rata di acconto della cedolare secca sulle locazioni:

- trattenuta dagli emolumenti corrisposti a novembre;
- nei confronti dei lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e alcuni altri titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2025.

**Collaboratori coordinati e continuativi - Versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS**

**Soggetti obbligati:** Committenti di prestazioni di lavoro

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.

Il contributo è ripartito tra:

- committente (2/3);
- collaboratore (1/3).

Il versamento dell'intero contributo è a carico del solo committente.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

**Commercianti - Saldo e acconto contributi INPS - Versamento quinta, sesta o settima rata**

Termine entro il quale i commercianti, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento della sesta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2025) o della settima rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2025) del:

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

- saldo dei contributi per l'anno precedente;
- primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.

L'adempimento riguarda anche il versamento della quinta rata per i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%) ex art. 13 del DL 84/2025 o il versamento della sesta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata il 21.7.2025. Trattasi dei soggetti che

- svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011).
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

L'adempimento riguarda i commercianti titolari e non di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.

### **Consulenti del Lavoro - ENPACL - Versamento delle eccedenze**

Termine entro il quale i consulenti del lavoro dovranno versare la quarta rata del contributo soggettivo e del contributo integrativo dovuti in eccedenza rispetto al minimo.

### **Contratti di appalto di opere e servizi - Corrispettivi dovuti per prestazioni - Versamento cumulativo delle ritenute**

Adempimento:

Versamento    **Soggetti**

obbligati: Condomini

Descrizione dell'adempimento:

Versamento, se non già effettuato in precedenza, delle ritenute alla fonte operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2025:

- sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, effettuate nell'esercizio di impresa oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR;
- di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro.

Il condominio committente, infatti, in qualità di sostituto d'imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'appaltatore percipiente.

La disciplina prevede inoltre che:

- il condominio, in qualità di sostituto d'imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;
- il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

suddetto importo minimo.

Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all'atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.

Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi, non è prevista l'irrogazione di sanzioni poiché:

- detta condotta non arreca alcun pregiudizio all'Erario;
- la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute.

### **Contratti di appalto di opere o servizi - Corrispettivi dovuti per prestazioni - Versamento delle ritenute operate**

**Soggetti obbligati:** Sostituti d'imposta

**Descrizione dell'adempimento:**

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di novembre sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:

- effettuate nell'esercizio di impresa;
- oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR.

Il condominio committente, in qualità di sostituto d'imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'appaltatore percipiente.

La disciplina prevede inoltre che:

- il condominio, in qualità di sostituto d'imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;
- il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.

Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all'atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.

Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi, non è prevista l'irrogazione di sanzioni poiché:

- detta condotta non arreca alcun pregiudizio all'Erario;
- la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute.

## **Contratti di locazione breve - Corrispettivi lordi - Versamento delle ritenute operate**

Soggetti obbligati: Intermediari immobiliari

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.

L'art. 4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21%, a titolo di acconto, ove:

- incassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi;
- o intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi.

La ritenuta va operata all'atto del pagamento al locatore. Ne deriva che:

- l'intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore;
- ove il conduttore paghi direttamente al locatore, non si configura l'obbligo di ritenuta.

La ritenuta deve essere operata sull'importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve.

## **Contribuenti minimi - Versamento IVA relativa a operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta**

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di novembre.

Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni:

- prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;
- acquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93;
- acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72.

## **Contributo TFR - Versamento al Fondo Tesoreria**

Data: 16 dicembre 2025

Tributo: Quote TFR Fondo Tesoreria

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente.

Sono tenuti al versamento i datori di lavoro:

- del settore privato;
- con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche).

Il requisito dimensionale di 50 addetti deve verificarsi con riferimento alla media:

- annua dei dipendenti nel 2006, per le aziende in attività al 31.12.2006;
- dell'anno solare di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31.12.2006.

L'importo del contributo corrisponde alla quota di TFR che viene mantenuto in azienda dai lavoratori dipendenti e non versato ai Fondi pensione.

I dati relativi alla quota versata sono poi indicati nella denuncia UniEmens del periodo di retribuzione.

### **Datori di lavoro agricolo - Versamento all'INPS dei contributi per gli operai agricoli - Secondo trimestre**

Termine entro il quale i datori di lavoro che hanno avuto alle proprie dipendenze, nei mesi di aprile, maggio e giugno dell'anno in corso, operai agricoli a tempo determinato (OTD) o indeterminato (OTI) sono tenuti ad effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali.

I contributi previdenziali sono determinati dall'INPS in sede di tariffazione, in base alle denunce mensili trasmesse dai datori di lavoro.

### **Dirigenti - FASDAPI - Versamento contributi**

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al FASDAPI e relativi alle garanzie e alle tutele previste dall'art. 15 del CCNL ("Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione, anche in riferimento ai casi di colpa grave").

Il FASDAPI è il Fondo di assistenza e solidarietà per i dirigenti e i quadri superiori di aziende della piccola e media industria istituito con l'accordo del 23.4.96 firmato dalla Confederazione Italiana Piccola Media Industria (Confapi) e dalla Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (Fndai), poi diventata Federmanager nel 2000, con lo scopo di garantire alle aziende e ai dirigenti le coperture assicurative previste dagli artt. 12 e 15 del CCNL.

La contribuzione è determinata annualmente con apposite circolari da parte del FASDAPI.

### **Esperti contabili - Versamento contributi minimi**

Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono effettuare il versamento della settima rata dei contributi minimi.

La contribuzione minima, il cui importo varia in funzione dello status dell'iscritto, è composta da:

- contributo soggettivo;
- contributo soggettivo supplementare;
- contributo integrativo;
- contributo di maternità.

### **Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Imposta sugli intrattenimenti e IVA - Pagamento degli importi dovuti**

Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese precedente.

I proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita in denaro sono assoggettati:

- all'imposta sugli intrattenimenti, determinata su un importo forfetario;
- nonché all'IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l'imposta sugli intrattenimenti.

### **Giornalisti - Denuncia contributiva mensile - Trasmissione all'INPGI**

Termine entro il quale i committenti devono trasmettere all'INPGI la denuncia contributiva mensile dei compensi erogati nel mese precedente, relativa ai giornalisti che svolgono l'attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

### **Giornalisti - Denuncia contributiva mensile alla CASAGIT**

Termine entro il quale i datori di lavoro devono trasmettere alla CASAGIT la denuncia contributiva mensile relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente ai propri dipendenti, giornalisti professionisti, praticanti e giornalisti pubblicisti (questi ultimi purché il rapporto di lavoro si configuri a tempo pieno).

### **Giornalisti - Versamento contributi alla CASAGIT**



# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Termine entro il quale i datori di lavoro devono effettuare il versamento dei contributi dovuti alla CASAGIT con riferimento al periodo di paga del mese precedente e ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di lavoro subordinato.

### **Giornalisti - Versamento contributi all'INPGI**

Soggetti obbligati: Committenti di prestazioni di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all'INPGI e relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

L'importo da versare comprende sia la quota a carico del committente (2/3) sia la quota a carico del collaboratore (1/3).

### **Imposta sostitutiva rivalutazione TFR - Versamento dell'acconto**

Termine entro il quale i sostituti d'imposta devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR che maturano nell'anno solare in corso.

Il TFR accantonato, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso:

- costituito dall'1,5% in misura fissa (riproporzionato in caso di cessazione del rapporto in corso d'anno);
- aumentato del 75% dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

La suddetta rivalutazione è soggetta ad un'imposta sostitutiva del 17% versata in due rate:

- acconto, entro il 16 dicembre;
- saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

L'acconto è commisurato:

- al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente;
- oppure, in alternativa, al 90% di quelle che maturano nell'anno in cui è dovuto l'acconto stesso.

### **IMU enti non commerciali - Versamento della seconda rata 2025**

Termine, relativo agli enti non commerciali di cui all'[art. 1](#) co. 759 lett. g) della L. 160/2019 (ossia gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente, in quanto utilizzato per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali di cui all'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92), per il versamento della seconda rata dell'imposta dovuta per il 2025, pari al 50%

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

dell'imposta complessivamente corrisposta per il 2024. Il conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2026.

In generale, la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili.

Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:

- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.

L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Si computano in capo all'acquirente dell'immobile:

- il giorno del trasferimento del possesso;
- l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguale a quelli del cedente.

Il versamento dell'IMU non è dovuto se l'importo complessivamente spettante al Comune per l'intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall'ente locale.

L'importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all'unità di euro:

- per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;
- per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro.

Gli enti non commerciali possono compensare, in sede di versamento, l'eventuale credito maturato nei confronti del Comune,

risultante dalle dichiarazioni presentate.

### **Infermieri - Imposta sostitutiva sugli straordinari - Versamento**

Termine entro il quale il datore di lavoro (sostituto d'imposta) può effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali (comunale e regionale) del 5% per i compensi per lavoro straordinario erogati nel mese precedente agli infermieri.

L'imposta sostitutiva riguarda:

- gli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale;
- i compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 47 del CCNL del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, stipulato il 2.11.2022.

## **Interessi e altri redditi di capitale - Versamento delle ritenute operate**

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi). Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell'impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.

La nozione di "impiego di capitale" presuppone la natura finanziaria di quest'ultimo. Qualora i beni "impiegati" abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.

Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.

I sostituti d'imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie operano una ritenuta:

- del 26% sugli interessi ed altri proventi;
- del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;
- del 26% sugli altri redditi di capitale.

Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:

- le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie, di cui all'art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;
- le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all'art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti.

## **IRPEF - Seconda o unica rata di acconto per il 2025 trattenuta dagli emolumenti corrisposti a novembre - Versamento**

Versamento della seconda o unica rata di acconto dell'IRPEF:

- trattenuta dagli emolumenti corrisposti a novembre;
- nei confronti dei lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e alcuni altri titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2025.

## **Isopensione - Versamento della provvista anticipata mensile**

Termine per effettuare il pagamento della provvista anticipata mensile da parte dei datori di lavoro e relativa ai lavoratori che beneficino di misure legate all'esodo anticipato. In particolare:

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

- prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all'art. 4 co. 1-7-ter della L. 92/2012 (c.d. "Isopensione");
- assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 del DLgs. 148/2015.

Tali prestazioni sono infatti gestite dall'Istituto di previdenza con finanziamento a carico dei datori di lavoro.

Le somme relative alla provvista anticipata mensile devono essere disponibili sulla contabilità speciale della Sede del finanziamento il primo giorno bancario successivo al giorno 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancario, il termine si intende anticipato al giorno bancario immediatamente precedente.

### **IVA - Liquidazione e versamento**

Liquidazione e versamento dell'IVA a debito relativa:

- al mese di novembre;
- ai mesi precedenti (gennaio-ottobre) qualora non sia stato cumulativamente superato l'importo minimo di 100 euro. Il

contribuente determina la differenza tra:

- l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili;
- l'ammontare dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.

### **Lavoratori autonomi occasionali - Versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS**

**Soggetti obbligati:** Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.

L'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo eccedente i 5.000,00 euro erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese a carico del committente ed indicate nella ricevuta.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

### **Lavoratori dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi ex ENPALS all'INPS**

**Soggetti obbligati:** Datori di lavoro

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine entro il quale i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport, anche laddove operino in qualità di committenti, sono tenuti al versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), e delle contribuzioni minori, relativi al mese precedente, in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al Fondo pensioni dei lavoratori sportivi (FPSP).

### **Lavoratori dipendenti - Versamento dei contributi previdenziali all'INPS**

**Soggetti obbligati:** Datori di lavoro

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente. Il contributo:

- è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro;
- è determinato applicando l'aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all'imponibile previdenziale;
- è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore).

Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l'importo dei contributi da versare.

### **Lavoratori sportivi - Versamento dei contributi al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi dell'INPS**

**Soggetti obbligati:** Datori di lavoro

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi dell'INPS, relativamente alle retribuzioni o compensi erogati nel mese precedente.

Al Fondo sono iscritti:

- i lavoratori subordinati dell'area del dilettantismo e del professionismo;
- gli autonomi e i co.co.co. dell'area del professionismo.

L'obbligo contributivo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) al FPSP e i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore.

## **Lavoro sportivo nell'area del dilettantismo - Collaborazioni coordinate e continuative - Versamento dei contributi alla Gestione separata INPS**

Soggetti obbligati: Committenti di prestazioni di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per i rapporti di co.co.co. del settore dilettantistico, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente. Rientrano nell'obbligo anche:

- le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all'art. 37 del DLgs. 36/2021;
- i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita.

Per i co.co.co., l'onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.

L'aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al:

- 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione);
- 25% (aliquota IVS), se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.

Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro.

Sono previste anche le seguenti agevolazioni:

- le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui;
- fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro).

## **Mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione - Versamento imposta sostitutiva**

Termine entro il quale il sostituto d'imposta deve versare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori nel mese precedente.

L'imposta è applicata:

- entro il limite del 30% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro;
- solamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro nel periodo d'imposta precedente.

## **Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto**

Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. L'adempimento riguarda nello specifico:

- la settima e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;
- la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- la quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

## **Pescatori autonomi - Versamento del contributo mensile**

Termine entro il quale i lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche non associati in cooperativa, devono effettuare il versamento del contributo INPS relativo al mese precedente.

I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla L. 250/58 e, pertanto, sono tenuti a versare un contributo mensile calcolato sul salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

## **Premi di lavoratori del settore privato - Premi di produttività - Versamento dell'imposta sostitutiva**

Termine entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell'impresa.

Per le somme erogate nel corso degli anni 2025, 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%. Destinatari dell'agevolazione sono i lavoratori del settore privato:

- con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);
- titolari, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva:

- le somme devono essere erogate "in esecuzione" dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015;
- nel periodo congruo deve essere stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

## **Premi e vincite - Versamento delle ritenute operate**

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.

Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 25,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

L'aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del:

- 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza;
- 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe;
- 25% in ogni altro caso.

## **Professionisti - Saldo e acconto contributi INPS - Versamento quinta, sesta o settima rata**

Data: 16 dicembre 2025

Tributo: Contributi INPS Gestione separata

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS devono effettuare il versamento della sesta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2025) o della settima rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2025) del:

- saldo dei contributi per l'anno precedente;
- primo acconto dei contributi per l'anno in corso.



# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

L'adempimento riguarda anche il versamento della quinta rata per i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%) ex art. 13 del DL 84/2025 o il versamento della sesta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata il 21.7.2025. Trattasi dei soggetti che

- svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011).
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

### **Provvigioni - Versamento delle ritenute operate**

Versamento delle ritenute alla fonte sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari operate:

- nel mese di novembre;
- nei mesi precedenti (gennaio-ottobre) qualora non sia stato cumulativamente superato l'importo minimo di 100 euro.

La disciplina prevede infatti che i sostituti d'imposta siano, comunque, tenuti al versamento delle ritenute operate, comprensive dei differimenti, entro il 16 dicembre di ogni anno.

Di regola, la ritenuta a titolo d'acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF). La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell'esercizio della propria attività, l'agente, mediatore, ecc.:

- non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l'11,5% delle intere provvigioni);
- si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni).

L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.

### **Ragionieri - Versamento contributi minimi**

Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono effettuare il versamento della settima rata dei contributi minimi.

La contribuzione minima, il cui importo varia in funzione dello status dell'iscritto, è composta da:

- contributo soggettivo;
- contributo soggettivo supplementare;
- contributo integrativo;
- contributo di maternità.

## **Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Versamento delle ritenute operate**

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%.

## **Redditi di lavoro autonomo e redditi diversi - Versamento delle ritenute operate**

Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR operate:

- nel mese di novembre;
- nei mesi precedenti (gennaio-ottobre) qualora non sia stato cumulativamente superato l'importo minimo di 100 euro.

La disciplina prevede infatti che i sostituti d'imposta siano, comunque, tenuti al versamento delle ritenute operate, comprensive dei differimenti, entro il 16 dicembre di ogni anno.

## **Redditi di lavoro dipendente - Versamento delle ritenute operate**

### **Descrizione dell'adempimento:**

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).

I sostituti d'imposta devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

## **Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti**

Soggetti obbligati: Società di persone

### **Descrizione dell'adempimento:**

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. L'adempimento riguarda nello specifico:

- la settima e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;
- la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- la quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- con riferimento alla dichiarazione IRAP 2025.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

### **Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"**

**Soggetti obbligati:** Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

**Descrizione dell'adempimento:**

Versamento, da parte di soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L'adempimento riguarda nello specifico:

- la settima e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;
- la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- la quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- con riferimento alla dichiarazione IRAP 2025.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

### **Saldo e acconto IRES - Versamento rateale**

Data: 16 dicembre 2025

Tributo: Rateizzazione imposte da modello REDDITI

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

**Adempimento:** Versamento

**Soggetti obbligati:** Società di capitali

**Descrizione dell'adempimento:**

Versamento, da parte di soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

**L'adempimento riguarda nello specifico:**

- la settima e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;
- la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- la quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025.

**Tale scadenza vale per:**

- soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025;
- soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2025 sussistendone l'obbligo;
- soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

### **Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"**

**Soggetti obbligati:** Enti commerciali, Enti non commerciali

**Descrizione dell'adempimento:**

Versamento, da parte di soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

**L'adempimento riguarda nello specifico:**

- la settima e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;
- la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

- hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- la quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025.

Tale scadenza vale per:

- soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025;
- soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2025 sussistendone l'obbligo;
- soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

### **Saldo IMPI per il 2025 - Versamento**

Termine per il versamento del saldo dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) dovuta per il 2025:

- sulle piattaforme marine destinate alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale;
- nonché per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino (limitatamente alla porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili).

Con il DM 28.4.2022 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato le piattaforme marine ed i terminali di rigassificazione assoggettati ad IMPI, nonché i Comuni nelle cui acque di competenza amministrativa si trova ciascuna piattaforma/terminale.

L'imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille, ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille.

Il versamento dell'IMPI è effettuato direttamente allo Stato e ai Comuni.

A norma dell'art. 38 co. 2 del DL 124/2019, la base imponibile viene determinata in ragione del valore contabile: la disposizione rinvia all'art. 5 co. 3 del DLgs. 504/92 (relativo all'ICI), sostituita, dall'1.1.2020, dall'art. 1 co. 746 della L. 160/2019 (per l'IMU), il quale stabilisce il ricorso ai valori contabili per i fabbricati del gruppo "D", non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

### **Saldo IMU per il 2025 – Versamento**

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone

Descrizione dell'adempimento:

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Termine per il versamento del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2025, a saldo e a conguaglio di quanto dovuto per l'intero anno.

L'IMU dovuta per l'anno in corso deve essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019):

- la prima con scadenza il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente;
- la seconda con scadenza il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l'anno in corso.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.

Con riguardo all'IMU dovuta per il 2025, quindi:

- la prima rata doveva essere versata entro il 16.6.2025 sulla base dell'aliquota e detrazione deliberata per il 2024;
- la seconda rata deve essere versata entro il 16.12.2025 a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote per il 2025.

Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:

- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.

L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Si computano in capo all'acquirente dell'immobile:

- il giorno del trasferimento del possesso;
- l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

Il versamento dell'IMU non è dovuto se l'importo complessivamente spettante al Comune per l'intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall'ente locale.

L'importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all'unità di euro:

- per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;
- per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro.

### **Saldo IVA relativo al 2024 - Versamento rateale**

Versamento della rata del saldo IVA relativo al 2024, risultante dalla dichiarazione IVA 2025. L'adempimento riguarda nello specifico:

- la decima e ultima rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 17.3.2025;
- la settima e ultima rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025 (con la maggiorazione dell'1,6%);
- la sesta e ultima rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025 (con la maggiorazione dell'1,6%);

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

- la sesta e ultima rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025 (con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell'1,6%);
- la quinta e ultima rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025 (con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell'1,6%).

Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato in forma rateale corrispondendo l'interesse annuo del 4% (0,33% mensile). Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dal giorno effettivo di versamento, considerando il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Il computo dei giorni è effettuato in base all'anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni).

Il pagamento avviene in rate mensili di pari importo e la rateazione deve completarsi entro il 16 dicembre.

### **Saldo o acconto IRPEF, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari, cedolare secca sulle locazioni, IVIE e IVAFE - Versamento rateale**

Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. L'adempimento riguarda nello specifico:

- la settima e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;
- la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- la quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

### **Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale**

**Soggetti obbligati:** Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

**Descrizione dell'adempimento:**

Versamento, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

ordinari 120 giorni, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L'adempimento riguarda nello specifico:

- la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2025;
- la quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l'1.9.2025 (il 30.8.2025 cadeva di sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- con riferimento alla dichiarazione IRAP 2025.

Tale scadenza vale per:

- soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025;
- soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025 sussistendone l'obbligo;
- soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 31.7.2025 in seconda convocazione.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

### **Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento rateale**

**Soggetti obbligati:** Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

**Descrizione dell'adempimento:**

Versamento, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L'adempimento riguarda nello specifico:

- la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2025;
- la quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l'1.9.2025 (il 30.8.2025 cadeva di sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025.

Tale scadenza vale per:

- soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025;
- soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025 sussistendone l'obbligo;
- soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 31.7.2025 in seconda convocazione.



# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

### **Soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi - IVA - Liquidazione e versamento**

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA in regime mensile

Descrizione dell'adempimento:

Liquidazione e versamento dell'IVA a debito, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi, relativa:

- al mese di novembre, facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel mese di ottobre;
- ai mesi precedenti (gennaio-ottobre) qualora non sia stato cumulativamente superato l'importo minimo di 100 euro. I

contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità:

- ne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata;
- possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.

### **Soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione - Dichiarazione precompilata dall'ADM - Validazione e versamento dell'imposta**

Termine, per corrieri espressi, operatori postali e altri soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione, per validare la dichiarazione precompilata, predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese precedente:

- non soggetti ad accisa;
- spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in Italia, per le quali non è applicato il regime speciale "IOSS";
- presentati in Dogana per conto della persona alla quale sono destinati, tenuta al pagamento dell'IVA;
- sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, in un'unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni.

**Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo -  
Imposta sugli intrattenimenti e IVA forfetaria - Versamento**

Termine per il versamento, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente:

- dell'imposta sugli intrattenimenti;
- dell'IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta.

Il particolare regime IVA relativo alle attività di intrattenimento è caratterizzato da:

- applicazione dell'IVA sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti;
- forfetizzazione della detrazione;
- esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;
- versamento dell'IVA con le stesse modalità e termini dell'imposta sugli intrattenimenti.

**Soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei Comuni di  
Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell'isola di Ischia al 26.11.2022  
- Versamenti sospesi - Versamento rateale**

**Soggetti obbligati:** Datori di lavoro, Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine, per i soggetti che alla data del 26.11.2022 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, per effettuare il versamento della rata in relazione ai versamenti sospesi, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023.

Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DL 186/2022, sono sospesi i termini, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023:

- dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del DL 78/2010;
- relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operati in qualità di sostituti d'imposta;
- relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 30 del DL 78/2010.

La sospensione si applica anche agli atti di cui all'art. 9 co. da 3-bis a 3-sexies del DL 16/2012, vale a dire agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e agli atti di cui all'art. 1 co. 792 della L. 160/2019.

## **Soggetti in regime di “risparmio amministrato” - Capital gain - Versamento dell’acconto**

**Soggetti obbligati:** Banche, Intermediari finanziari, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie

### **Descrizione dell’adempimento:**

Versamento, da parte dei soggetti in regime di “risparmio amministrato” dell’acconto:

- dell’imposta sostitutiva sul capital gain;
- in misura pari al 100% dell’imposta versata nei primi 11 mesi del 2025.

Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede:

- la tassazione in base al realizzo, per ciascuna operazione, dei redditi diversi, con applicazione, da parte dell’intermediario, dell’imposta sostitutiva;
- la possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative;
- la non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;
- l’esclusione dal monitoraggio fiscale, sia interno che esterno, assicurando in tal modo l’anonimato al contribuente.

L’esercizio dell’opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all’intermediario contestualmente al conferimento dell’incarico di custodia e amministrazione e all’apertura del deposito o conto corrente.

Per quanto riguarda i rapporti in essere, l’esercizio dell’opzione deve essere fatto:

- mediante apposita dichiarazione sottoscritta, comunicata agli intermediari;
- anteriormente all’inizio del periodo d’imposta.

L’applicazione dell’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall’intermediario.

Sulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del “risparmio amministrato” si applica l’imposta sostitutiva di cui all’art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 che, attualmente, è pari al 26%.

Qualora l’intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, deve richiederli al contribuente anteriormente all’effettuazione delle operazioni.

Il contribuente è tenuto a comunicare all’intermediario i dati e le informazioni richiestegli:

- consegnando la relativa documentazione, anche in copia;
- oppure, in mancanza di documentazione, rilasciando una dichiarazione sostitutiva.

Se il contribuente non adempie alle richieste, l’intermediario deve sospendere l’esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari.

## **Soggetti in regime di “risparmio amministrato” - Capital gain - Versamento dell'imposta sostitutiva**

**Soggetti obbligati:** Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie

### **Descrizione dell'adempimento:**

Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime di “risparmio amministrato”.

Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di

partecipazioni e prevede:

- la tassazione in base al realizzo, per ciascuna operazione, dei redditi diversi, con applicazione, da parte dell'intermediario, dell'imposta sostitutiva;
- la possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative;
- la non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;
- l'esclusione dal monitoraggio fiscale, sia interno che esterno, assicurando in tal modo l'anonimato al contribuente.

L'esercizio dell'opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all'intermediario contestualmente al conferimento dell'incarico di custodia e amministrazione e all'apertura del deposito o conto corrente.

Per quanto riguarda i rapporti in essere, l'esercizio dell'opzione deve essere fatto:

- mediante apposita dichiarazione sottoscritta, comunicata agli intermediari;
- anteriormente all'inizio del periodo d'imposta.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall'intermediario.

Sulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del “risparmio amministrato” si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 che, attualmente, è pari al 26%.

Qualora l'intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, deve richiederli al contribuente anteriormente all'effettuazione delle operazioni.

Il contribuente è tenuto a comunicare all'intermediario i dati e le informazioni richiestegli:

- consegnando la relativa documentazione, anche in copia;
- oppure, in mancanza di documentazione, rilasciando una dichiarazione sostitutiva.

Se il contribuente non adempie alle richieste, l'intermediario deve sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari.

## **Soggetti in regime di “risparmio gestito” - Capital gain - Versamento dell’imposta sostitutiva**

**Soggetti obbligati:** Banche, Intermediari finanziari, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie

### **Descrizione dell’adempimento:**

Versamento dell’imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di “risparmio gestito”, in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.

Il regime del “risparmio gestito” è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che può essere utilizzato, su opzione, da chi conferisce ad un intermediario abilitato l’incarico di gestione individuale di masse patrimoniali.

Le caratteristiche di questo regime sono:

- l’esclusione del risultato di gestione dall’assoggettamento alle imposte sui redditi;
- la tassazione, sulla base del principio della maturazione, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito;
- l’esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
- la determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all’imposta sostitutiva da parte dell’intermediario, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese);
- il riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione;
- l’esclusione dal monitoraggio fiscale.

Il contribuente esercita l’opzione di “risparmio gestito” con comunicazione all’intermediario sottoscritta:

- contestualmente al conferimento dell’incarico di gestione individuale di patrimoni;
- ovvero anteriormente all’inizio del periodo d’imposta, per i rapporti in essere.

L’imposta sostitutiva è applicata dall’intermediario sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse patrimoniali, comprensivo sia delle plusvalenze o guadagni (redditi diversi) che dei redditi di capitale, indipendentemente dalla

loro percezione, ed è pari al 26%.

Il versamento dell’imposta sostitutiva è eseguito dall’intermediario gestore:

- entro il 16 febbraio dell’anno successivo;
- entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del mandato di gestione.

L’importo dell’imposta sostitutiva da versare è prelevato dal patrimonio della gestione; a tali fini, il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari, salvo che il contribuente fornisca direttamente le somme necessarie.

## **Soggetti in regime trimestrale per "natura" - Liquidazione e versamento cumulativo**

**Soggetti obbligati:** Titolari di partita IVA in regime trimestrale

**Descrizione dell'adempimento:**

**Liquidazione e versamento dell'IVA:**

- relativa ai mesi di gennaio-novembre 2025;
- di ammontare cumulativo inferiore a 100 euro, qualora non sia stata già versata in precedenza. La

disciplina prevede infatti che:

- se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo;
- il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.

Alcune categorie di soggetti passivi IVA possono, in ragione delle specificità dell'attività esercitata, versare l'imposta con cadenza trimestrale, anziché mensile, indipendentemente dall'ammontare del volume d'affari realizzato nell'anno precedente.

## **Sostituti d'imposta con massimo 5 dipendenti - Comunicazione dati aggiuntivi con modello F24 - Ritenute redditi di lavoro dipendente e autonomo**

Termine entro il quale il sostituto d'imposta (con massimo 5 dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente) deve trasmettere i dati aggiuntivi delle ritenute e trattenute sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, relative al mese precedente, mediante il nuovo modello denominato "PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE" da trasmettere in occasione dell'invio del modello F24 (in alternativa alla presentazione del modello 770).

La nuova procedura può essere utilizzata dai sostituti d'imposta che hanno esercitato tale facoltà tramite comportamento concludente e che:

- corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
- sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
- effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97;
- al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5.

## **Spedizionieri doganali - Versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS**

**Soggetti obbligati:** Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali

**Descrizione dell'adempimento:**

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sui compensi erogati nel mese precedente agli spedizionieri doganali non aventi un rapporto di lavoro subordinato. In particolare il versamento riguarda i soggetti che effettuano la prestazione nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

### **Spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici - Bonifici di pagamento - Versamento delle ritenute operate**

Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati:

Banche

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione d'imposta.

Si opera una ritenuta dell'11% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti.

### **Tobin tax - Versamento dell'imposta**

Soggetti obbligati: Notai, Persone fisiche

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie relativa:

- ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti;
- ai contratti derivati e ai titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra;
- alle "operazioni ad alta frequenza",

effettuati nel mese precedente.

I notai sono responsabili per il pagamento solo nel caso in cui intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni.

## **Venditori a domicilio - Versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS**

**Soggetti obbligati:** Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sul 78% delle provvigioni erogate, per vendite a domicilio, nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.

**I contributi sono a carico:**

- dell'impresa mandataria (2/3);
- dell'incaricato (1/3).

L'obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo alle imprese mandatarie.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

**17 dicembre 2025, Mercoledì**

## **IVA - Mese di ottobre - Regolarizzazione del versamento**

**Soggetti obbligati:** Titolari di partita IVA in regime mensile

**Descrizione dell'adempimento:**

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di ottobre, la cui scadenza del termine era il 17.11.2025.

## **Ritenute e addizionali - Mese di ottobre - Regolarizzazione del versamento**

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di ottobre, la cui scadenza del termine era il 17.11.2025.

## **Soggetti in regime trimestrale per "natura" - IVA - Regolarizzazione del versamento - Trimestre luglio-settembre**

**Soggetti obbligati:** Titolari di partita IVA in regime trimestrale



**Descrizione dell'adempimento:**

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre luglio-settembre, la cui scadenza del termine era il 17.11.2025.

Alcune categorie di soggetti passivi IVA, in ragione delle specificità dell'attività esercitata, hanno la possibilità di versare l'imposta con cadenza trimestrale, anziché mensile, indipendentemente dall'ammontare del volume d'affari realizzato nell'anno precedente.

**Soggetti in regime trimestrale per opzione - IVA - Regolarizzazione del versamento - Trimestre luglio-settembre**

**Adempimento:** Ravvedimento operoso

**Soggetti obbligati:** Titolari di partita IVA in regime trimestrale

**Descrizione dell'adempimento:**

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre luglio-settembre, la cui scadenza del termine era il 17.11.2025.

**19 dicembre 2025, Venerdì**

**Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi - Rinnovo del parco veicolare con veicoli a elevata sostenibilità ecologica - Prova del perfezionamento dell'investimento**

**Adempimento:** Domanda di agevolazione

**Soggetti obbligati:** Autotrasportatori

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine finale, entro le ore 16:00, per i soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse nel quinto periodo disponibile (5.5.2025 - 20.6.2025), per rendicontare i costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento, al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione.

Le domande rendicontate saranno oggetto di verifica, ai fini dell'erogazione dei contributi spettanti.

Gli incentivi sono previsti per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica.

**20 dicembre 2025, Sabato**

## **Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti**

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone

Descrizione dell'adempimento:

Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie:

- attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- pendenti all'1.1.2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio.

La dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97.

## **Produttori e importatori di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico delle dichiarazioni novembre 2025**

Soggetti obbligati:

Imprese

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di novembre 2025.

La dichiarazione può essere presentata con periodicità:

- annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;
- trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;
- mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.

È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale.

## **Regolarizzazione rate da istituti deflattivi - Definizione - Versamento rateale**

Adempimento: Definizione delle pendenze tributarie

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

**Soggetti obbligati:** Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi, al fine di regolarizzare l'omesso o carente versamento:

- delle rate successive alla prima (inclusa l'ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi, quali l'accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97), l'acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97), la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92);
- della totalità delle somme o della prima rata, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92).

**22 dicembre 2025, Lunedì**

### **Canone RAI - Autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta per il 2026 - Presentazione all'Agenzia delle Entrate**

**Data:** 22 dicembre 2025

**Tributo:** Canone RAI

**Soggetti obbligati:** Persone fisiche

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine per presentare all'Agenzia delle Entrate, tramite il servizio postale, l'autocertificazione, con effetto per il 2026, riguardante:

- la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
- la non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento".

**La presentazione dell'autocertificazione:**

- relativa al 2026, può avvenire entro il 31.1.2026, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell'addebito in bolletta della prima rata del canone;
- se avviene dall'1.2.2026 ed entro il 30.6.2026, ha effetto solo per il secondo semestre 2026.

Il termine del 20.12.2025 non è perentorio, ma è preferibile per evitare il primo addebito della rata di gennaio 2026 e di dover richiedere il rimborso.

### **Commercialisti - CNPADC - Versamento eccedenze contributive**

**Tributo:** Contributi Cassa Dottori Commercialisti

**Soggetti obbligati:** Dottori commercialisti

**Descrizione dell'adempimento:**

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti (CNPADC) devono versare l'unica o la prima rata delle eccedenze contributive 2025 (contributo soggettivo e/o integrativo).

Entro tale data dovrà essere versato anche il contributo di maternità.

### **Imprese di assicurazione e riassicurazione - Premi ed accessori incassati ed eventuali conguagli - Versamento dell'imposta sulle assicurazioni**

Tributo: Imposta sulle assicurazioni

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Imprese di assicurazione

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese di ottobre.

### **Lavoratori agili - Invio comunicazione di inizio o proroga**

Adempimento: Comunicazioni obbligatorie

Soggetti obbligati: Agenzie di somministrazione

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono trasmettere la comunicazione di smart working di:

- inizio periodo della prestazione in modalità agile;
- proroga.

In particolare, le suddette comunicazioni devono essere trasmesse al Ministero del Lavoro entro il giorno 20 del mese successivo all'inizio della prestazione in modalità agile o, nel caso di proroga, dell'ultimo giorno del periodo comunicato prima dell'estensione del periodo.

### **Lavoratori in somministrazione - Invio comunicazione obbligatoria**

Adempimento: Comunicazioni obbligatorie

Soggetti obbligati: Agenzie di somministrazione

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono comunicare telematicamente i dati relativi ai rapporti di lavoro instaurati, trasformati e cessati relativi al mese precedente.

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

In particolare, l'agenzia di somministrazione è tenuta a comunicare:

- l'inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione;
- l'inizio del rapporto di lavoro contestuale alla missione;
- la trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione;
- il trasferimento del lavoratore in missione;
- la cessazione del rapporto di lavoro contestuale alla missione;
- la cessazione del rapporto di lavoro in assenza di missione;
- la cessazione anticipata della missione.

### **Lavoratori marittimi - Invio comunicazione obbligatoria**

**Adempimento:** Comunicazioni obbligatorie

**Soggetti obbligati:** Datori di lavoro marittimo

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine entro il quale il datore di lavoro, anche per il tramite di un intermediario, deve effettuare la comunicazione telematica di assunzione diretta di personale marittimo.

Inoltre, entro tale termine, devono essere effettuate le seguenti comunicazioni:

- comunicazione di cessazione della gente di mare;
- comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave;
- comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave;
- comunicazione di proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro di entrambe le categorie sopra indicate;
- comunicazione unica.

La comunicazione deve essere predisposta per il tramite del servizio informatico UNIMARE entro 20 giorni del mese successivo alla data di imbarco o sbarco.

L'obbligo riguarda in particolare:

- gli armatori;
- le società di armamento.

### **Lavoro intermediato da piattaforme digitali - Invio comunicazione obbligatoria**

**Adempimento:** Comunicazioni obbligatorie

**Soggetti obbligati:** Committenti di prestazioni di lavoro

**Descrizione dell'adempimento:**

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Termine entro il quale i committenti devono comunicare i dati necessari in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali. Il DM 23.2.2022 ha definito:

- piattaforme di lavoro digitale, i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro;
- lavoro intermediato da piattaforma digitale, la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione.

Resta fermo il termine di comunicazione preventiva per le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa.

**28 dicembre 2025, Domenica**

### **Prelievo erariale unico (PREU) - Bimestre novembre-dicembre - Terzo versamento**

Soggetti obbligati: Concessionari di apparecchi da gioco

Descrizione dell'adempimento:

Terzo versamento del PREU:

- per il periodo contabile novembre-dicembre;
- pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile luglio-agosto.

La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.

I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS.

In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

**29 dicembre 2025, Lunedì**

### **Acconto IVA per il 2025 - Versamento**

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'acconto IVA.

L'importo a titolo di acconto IVA può essere determinato con una delle seguenti modalità alternative:

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

- metodo c.d. "storico";
- metodo c.d. "previsionale";
- metodo c.d. "analitico" (o "effettivo").

Al soggetto passivo è consentita l'adozione del metodo ritenuto più favorevole o di più semplice applicazione; è altresì possibile non versare nessun importo se, in base al metodo prescelto, non risulta dovuta alcuna somma.

Il soggetto passivo non è tenuto ad effettuare alcun versamento se l'importo determinato è inferiore a 103,29 euro.

### **Datori di lavoro agricolo - Presentazione della denuncia delle retribuzioni all'ENPAIA**

**Adempimento:** Denunce retributive e contributive

**Soggetti obbligati:** Datori di lavoro agricolo

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine entro il quale presentare all'ENPAIA la denuncia delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente, per:

- i dirigenti;
- i quadri e gli impiegati agricoli.

### **Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi per gli impiegati agricoli all'ENPAIA**

Contributi      ENPAIA

**Adempimento:**

Versamento

**Soggetti obbligati:** Datori di lavoro agricolo

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi relativi al mese precedente per:

- i dirigenti;
- i quadri e gli impiegati agricoli.

Il contributo è determinato applicando la percentuale stabilita dall'ente sulla retribuzione del mese di competenza. Le aliquote da applicare sono pari a:

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

- 12% per i dirigenti (di cui 2,5% a carico del lavoratore);
- 11% per i quadri e gli impiegati (di cui 2% a carico del lavoratore).

Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'ente un'addizionale nella misura del 4% sull'importo dei contributi stessi.

### **Elenchi INTRASTAT - Mese di novembre - Presentazione telematica**

**Soggetti obbligati:** Titolari di partita IVA

**Descrizione dell'adempimento:**

Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di novembre, in via obbligatoria o facoltativa.

I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:

- cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 *bis*), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 *quater*) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 *sexies*);
- acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA-2 *bis*) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 *quater*), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

Gli elenchi sono trasmessi:

- con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

- se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;
- se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.

Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare.



**Elenchi INTRASTAT - Presentazione telematica - Soggetti che nel mese di novembre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale**

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di novembre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di ottobre e novembre.

I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:

- cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 *bis*), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 *quater*) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 *sexies*);
- acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 *quater*), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

Gli elenchi sono trasmessi:

- con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

- se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;
- se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.

Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare.

**30 dicembre 2025, Martedì**

**Eredi - Modello REDDITI PF 2025 - Presentazione presso gli uffici postali  
- Data di decesso dall'1.3.2025 al 30.6.2025**

Tributo: IRPEF

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Adempimento: Modello REDDITI

Soggetti obbligati: Eredi

Descrizione dell'adempimento:

Presentazione, da parte degli eredi delle persone decedute dall'1.3.2025 al 30.6.2025, presso un ufficio postale, del modello REDDITI PF 2025 cui era obbligato il defunto.

I termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).

Ai sensi dell'art. 65 co. 3 del DPR 600/73, tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. Pertanto, nel caso di presentazione presso gli uffici postali, per le persone decedute tra l'1.3.2025 e il 30.6.2025, i termini di presentazione delle dichiarazioni slittano di sei mesi.

### **Eredi - Versamento delle somme dovute a saldo dal defunto in relazione all'anno 2024 - Data di decesso dall'1.3.2025 al 30.6.2025**

2025 Adempimento:

Versamento Soggetti

obbligati: Eredi

Descrizione dell'adempimento:

Versamento, da parte degli eredi delle persone decedute dall'1.3.2025 al 30.6.2025, delle somme dovute a saldo dal defunto in relazione all'anno 2024.

Ai sensi dell'art. 65 co. 3 del DPR 600/73, tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. Pertanto, nel caso di persone decedute tra l'1.3.2025 e il 30.6.2025, i termini di versamento slittano di sei mesi.

### **Lavoro sportivo dilettantistico - Comunicazione al RASD dei dati dei rapporti di lavoro**

Adempimento: Comunicazioni obbligatorie

Soggetti obbligati: Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive

Descrizione dell'adempimento:

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Termine entro il quale l'ente sportivo destinatario di prestazioni sportive deve comunicare i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, iniziato nel mese precedente.

I citati dati:

- saranno messi a disposizione di INPS, INAIL, Ministero del Lavoro ed enti cooperanti;
- devono essere comunicati entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Rientrano

nell'obbligo anche le comunicazioni di cessazione anticipata del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico.

**31 dicembre 2025, Mercoledì**

### **"Country by country report" - Gruppi multinazionali - Trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate**

**Adempimento:** Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

**Soggetti obbligati:** Imprese

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine, per le società controllanti (o l'entità designata) di gruppi multinazionali residenti in Italia i cui ricavi consolidati eccedono i 750 milioni di euro e con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per inviare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite i soggetti incaricati, i dati dei "country by country report", in relazione al periodo d'imposta 2024.

Tali soggetti hanno l'obbligo di inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita rendicontazione (c.d. "country by country report") finalizzata a disvelare:

- la struttura di gruppo;
- i redditi prodotti (inclusi quelli derivanti da transazioni infragruppo);
- le imposte pagate e quelle di competenza;
- gli "indicatori di attività economica effettiva".

Tali documenti sono oggetto di scambio automatico di informazioni tra i vari Stati.

### **Acconti d'imposta - Regularizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2025**

**Tributo:** Acconti d'imposta

**Adempimento:** Ravvedimento operoso

**Soggetti obbligati:** Società di persone, Società semplici

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine per regularizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2025, la cui scadenza era l'1.12.2025 (il 30.11.2025 cadeva di domenica).

Gli acconti possono essere determinati:

- con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2024, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;
- con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2025, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti.

Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2024.

## **Acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2025**

**Tributo:** Acconti d'imposta

**Adempimento:** Ravvedimento

**operoso Soggetti obbligati:**

Società di persone

### **Descrizione dell'adempimento:**

Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2025, la cui scadenza era l'1.12.2025 (il 30.11.2025 cadeva di domenica).

Gli acconti possono essere determinati:

- con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2024, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;
- con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2025, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti.

Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 13/2024, l'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato preventivo biennale è calcolato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.

Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

- se l'acconto è determinato con il metodo storico, è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex art. 17 del DLgs. 13/2024;
- se l'acconto è determinato sulla base del criterio previsionale, la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2024.

**Acconto IRAP - Regularizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2025 - Soggetti "solari"**

Tributo: Acconti d'imposta

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per regularizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2025, la cui scadenza era l'1.12.2025 (il 30.11.2025 cadeva di domenica).

L'acconto IRAP può essere determinato in due modi:

- con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2024, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta, risultante dalla dichiarazione IRAP;
- con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2025, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell'anno in corso.

Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 13/2024, l'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato preventivo biennale è calcolato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.

Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

- se l'acconto è determinato con il metodo storico, è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex art. 17 del DLgs. 13/2024;
- se l'acconto è determinato sulla base del criterio previsionale, la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2024.

**Acconto IRES - Regularizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2025**

Tributo: Acconti d'imposta

Adempimento: Ravvedimento

operoso Soggetti obbligati:

Enti non commerciali

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2025, la cui scadenza era il 1.12.2025 (il 30.11.2025 cadeva di domenica).

**Gli acconti possono essere determinati:**

- con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2024, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dalla dichiarazione dei redditi;
- con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2025, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti.

Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 13/2024, l'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato preventivo biennale è calcolato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.

**Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:**

- se l'acconto è determinato con il metodo storico, è dovuta una maggiorazione pari al 10% per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024;
- se l'acconto è determinato sulla base del criterio previsionale, la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2024.

**Acconto IRES - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2025 - Soggetti "solari"**

**Tributo:** Acconti d'imposta

**Adempimento:** Ravvedimento operoso

**Soggetti obbligati:** Enti commerciali, Società di capitali

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2025, la cui scadenza era l'1.12.2025 (il 30.11.2025 cadeva di domenica).

**Gli acconti possono essere determinati:**

- con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2024, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dalla dichiarazione dei redditi;
- con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2025, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti.

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 13/2024, l'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato preventivo biennale è calcolato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.

Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

- se l'acconto è determinato con il metodo storico, è dovuta una maggiorazione pari al 10% per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024;
- se l'acconto è determinato sulla base del criterio previsionale, la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2024.

### **Acconto IRPEF, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari, cedolare secca sulle locazioni, IVIE e IVAFE - Regularizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2025**

Tributo: Acconti d'imposta

Adempimento: Ravvedimento

operoso Soggetti obbligati:

Persone fisiche

Descrizione dell'adempimento:

Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2025, la cui scadenza era l'1.12.2025 (il 30.11.2025 cadeva di domenica).

Gli acconti possono essere determinati:

- con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2024, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dalla dichiarazione dei redditi;
- con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2025, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti.

Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2024.

### **Antiriciclaggio - Dichiarazione alla Banca d'Italia - Operazioni di valore pari o superiore a 12.500 euro**

Tributo: Antiriciclaggio

**Soggetti obbligati:** Soggetti che effettuano operazioni in oro

**Descrizione dell'adempimento:**

**Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF):**

- delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente;
- esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale Infostat-UIF.

## **Associazioni sportive - Opzione per il regime fiscale forfetario - Comunicare alla SIAE**

**Adempimento:** Adempimenti documentali

**Soggetti obbligati:** Associazioni e società sportive dilettantistiche

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che nel corso del periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro, per comunicare alla SIAE competente, in ragione del domicilio fiscale dell'associazione, l'opzione per il regime di cui alla L. 398/91, a decorrere dal 2026.

L'opzione, validamente esercitata con comportamento concludente ai sensi dell'art.1 del DPR 442/97, deve essere comunicata, ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DPR 544/99, alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) competente prima dell'inizio dell'anno solare per il quale si intende fruire del regime agevolativo, con effetto dall'inizio di detto anno, e all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del DPR 442/97.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno scelto di avvalersi del suddetto regime in quanto esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA, devono effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate:

- con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
- utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA (nello specifico, barrando l'apposita casella del Quadro VO della dichiarazione IVA) da allegare alla dichiarazione dei redditi.

L'opzione ha effetto fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio.

## **Atleti di club paralimpici - Richiesta di rimborso del trattamento economico e previdenziale**

**Adempimento:** Domanda di agevolazione

**Soggetti obbligati:** Datori di lavoro



# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

### Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i datori di lavoro degli atleti di club paralimpici - lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato - possono richiedere al Comitato Italiano Paralimpico (CIP) il rimborso del trattamento economico e previdenziale versato durante le giornate di assenza con diritto al mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale.

La richiesta deve essere presentata:

- entro l'anno successivo all'effettiva fruizione dei permessi per l'attività di preparazione;
- o entro l'anno successivo alla conclusione dell'evento sportivo al quale l'atleta ha preso parte.

Il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale riguarda gli atleti aventi lo status di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato che rientrino nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico, riferito alle discipline sportive e alle specialità inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici e dei Giochi olimpici silenziosi, che svolgono attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonché che partecipino a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali, quali i campionati europei, le gare di coppa del mondo, i campionati mondiali, le paralimpiadi, i deaflympics, previa convocazione ufficiale da parte della Federazione Sportiva di appartenenza.

### **Avvocati - Cassa Forense - Contributi dovuti in autoliquidazione - Versamento seconda rata**

Tributo: Contributi Cassa Forense

Soggetti obbligati: Avvocati

### Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale gli avvocati devono versare la seconda rata dei contributi dovuti in autoliquidazione connessi al mod. 5/2025.

### **Canone RAI - Autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta per il 2026 - Presentazione all'Agenzia delle Entrate**

Tributo: Canone RAI

Soggetti obbligati: Persone fisiche

### Descrizione dell'adempimento:

Termine per presentare all'Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica o tramite PEC, l'autocertificazione, con effetto per il 2026, riguardante:

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

- la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
- la non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento".

La presentazione dell'autocertificazione:

- relativa al 2026, può avvenire entro il 31.1.2026, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell'addebito in bolletta della prima rata del canone;
- se avviene dall'1.2.2026 ed entro il 30.6.2026, ha effetto solo per il secondo semestre 2026.

Il termine del 31.12.2025 non è perentorio, ma è preferibile per evitare il primo addebito della rata di gennaio 2026 e di dover richiedere il rimborso.

### **Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, relative al mese precedente - Emissione delle fatture**

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.

### **CIGO - Domanda di ammissione alla CIGO per eventi oggettivamente non evitabili**

Adempimento: Domanda

all'INPS                      Soggetti

obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i datori di lavoro interessati sono tenuti a presentare la domanda di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili.

Per eventi oggettivamente non evitabili devono intendersi tutte quelle circostanze che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

quali risulti evidente la forza maggiore. Nel dettaglio, si considerano eventi oggettivamente non evitabili:

- eventi meteo;
- incendi;
- alluvioni;
- sisma;
- crolli;
- mancanza di energia elettrica non programmata;
- impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità;
- guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria;
- sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'azienda e/o ai lavoratori.

### **Comunicazione al fondo pensione - Importo non dedotto dei contributi o dei premi versati nell'anno precedente**

Tributo: IRPEF

Soggetti obbligati: Persone fisiche

Descrizione dell'adempimento:

Comunicazione al fondo pensione o all'impresa assicuratrice dell'importo dei contributi o dei premi versati nell'anno precedente che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi.

Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare (collettiva o individuale).

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare:

- sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10 del TUIR;
- in generale, per un importo non superiore a 5.164,57 euro.

### **Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo dicembre - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti, rinnovi e annualità**

Tributo: Imposta di registro

Soggetti obbligati: Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili

Descrizione dell'adempimento:

Termine per:

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

- registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall'1.12.2025;
- pagare la relativa imposta. L'imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale.

L'imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.

### **Contratto a tempo determinato - Apposizione di un termine superiore a 12 mesi e fino a 24 mesi**

**Adempimento:** Adempimenti documentali

**Soggetti obbligati:** Datori di lavoro

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine entro il quale le parti contrattuali (datore e lavoratore) possono, in assenza di previsioni da parte della contrattazione collettiva, autonomamente individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva dirette a giustificare l'apposizione di un termine superiore ai 12 mesi e fino a 24 mesi.

### **Decontribuzione delle lavoratrici con figli - Comunicazione codici fiscali dei figli con applicativo INPS - Termine finale**

**Adempimento:**

Comunicazione all'INPS

**Soggetti obbligati:**

Lavoratori

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine entro il quale la lavoratrice madre è tenuta a comunicare all'INPS i codici fiscali dei figli ai fini dell'accesso alla decontribuzione totale ex L. 213/2023, se la prima esposizione dell'esonero è avvenuta nel flusso UniEmens di competenza dicembre 2025.

La lavoratrice ha infatti 7 mesi di tempo, decorrenti dal primo giorno del mese successivo al mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto per la prima volta l'esonero per la lavoratrice, per rendere la comunicazione.

L'adempimento riguarda le lavoratrici:

- che già fruiscono dell'esonero;

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

- per le quali risultano presenti, negli archivi dell'INPS, i flussi di denuncia UniEmens nei quali il datore di lavoro, pur avendo esposto l'esonero spettante con gli appositi codici di conguaglio, non abbia indicato i codici fiscali dei figli.

### **Donne vittime di violenza - Domanda per il reddito di libertà - Termine**

Adempimento: Domanda

all'INPS                      Soggetti

obbligati: Persone fisiche

#### **Descrizione dell'adempimento:**

Termine entro il quale presentare la domanda per accedere al reddito di libertà, a valere sulle risorse finanziarie relative all'anno in corso.

Destinatarie del contributo sono le donne vittime di violenza, con o senza figli:

- seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;
- residenti nel territorio italiano;
- cittadine italiane, cittadine comunitarie o cittadine di uno Stato extracomunitario, in possesso di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea previste dagli artt. 10 e 17 del DLgs. 30/2007 o in possesso di regolare permesso di soggiorno UE di cui al DLgs. 286/98 o della ricevuta della richiesta o del cedolino, o del permesso per protezione speciale ex art. 32 del DLgs. 25/2008.

Per accedere al contributo il rappresentante legale del centro antiviolenza, che ha preso in carico la donna, deve attestare il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso e il servizio sociale professionale di riferimento deve attestare lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente, utilizzando il modulo "SR208".

Non può essere accolta più di una istanza riferita alla stessa donna vittima di violenza e presentata nella medesima Regione o in altra Regione.

### **Genitori - INPS - Presentazione domanda rette dell'asilo nido**

Adempimento: Domanda

all'INPS                      Soggetti

obbligati: Persone fisiche

#### **Descrizione dell'adempimento:**

Termine per la presentazione della domanda di agevolazione a sostegno delle famiglie e relative al:

- contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati ("contributo asilo nido");
- contributo per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

La domanda di contributo deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso e, nel caso di contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, deve essere inviata dal genitore/affidatario che ne sostiene l'onere con l'indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre dell'anno di riferimento, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il contributo; mentre, nel caso di contributo per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, dal genitore/affidatario convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione.

Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione telematica e nei limiti di spesa annui.

### **Giornalisti liberi professionisti - Versamento dei contributi eccedenti quelli minimi**

2025            Tributo:

Contributi        INPGI

Soggetti        obbligati:

Giornalisti

#### **Descrizione dell'adempimento:**

Termine entro il quale i giornalisti liberi professionisti devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi dovuti in eccedenza rispetto a quelli minimi e relativi all'anno precedente.

L'adempimento riguarda in modo particolare coloro i quali hanno optato per il versamento della contribuzione dovuta in eccedenza a quella minima in modalità rateale.

### **Imposta di bollo virtuale - Versamento della rata bimestrale**

2025 Tributo: Imposta

di                      bollo

Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale

#### **Descrizione dell'adempimento:**

Termine per il versamento, mediante il modello F24, della sesta rata bimestrale dell'imposta di bollo, da parte dei soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale, diversi dagli intermediari

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

finanziari di cui all'art. 15-*bis* del DPR 642/72. I soggetti autorizzati ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione all'Ufficio competente, con l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente.

Al termine di ogni bimestre è versata la rata dell'imposta di bollo relativa alle dichiarazioni presentate.

### **Imposta di bollo virtuale - Versamento della rata bimestrale**

2025 Tributo: Imposta

di bollo

Adempimento:

Versamento

**Soggetti obbligati:** Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine per il versamento, mediante il modello F24, della sesta rata bimestrale.

I soggetti di cui all'art. 15-*bis* del DPR 642/72 che versano l'imposta di bollo virtualmente sono tenuti a presentare, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una dichiarazione con l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente. Al termine di ogni bimestre è versata la rata dell'imposta di bollo relativa alle dichiarazioni presentate.

### **Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi - Registrazione delle fatture emesse - Trimestre luglio-settembre**

Tributo: IVA

**Soggetti obbligati:** Autotrasportatori

**Descrizione dell'adempimento:**

Registrazione delle fatture emesse nel trimestre luglio-settembre.

Le fatture emesse dagli autotrasportatori iscritti all'albo, relative all'esercizio di autotrasporto, possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione, in deroga al termine ordinario previsto dall'[art. 23](#) del DPR 633/72.

## **IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale**

Tributo: IVA

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive

Descrizione dell'adempimento:

Termine per il versamento rateale dell'IVA sospesa dall'1.1.2022 al 30.11.2022.

Ai sensi dell'art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione.

L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati:

- in un'unica soluzione entro il 29.12.2022;
- ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.

## **Lavoratori dipendenti - Autocertificazione di attività lavorativa all'estero - Personale del settore aereo o aeroportuale**

Adempimento:

Comunicazione all'INPS

Soggetti obbligati:

Lavoratori

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale il lavoratore destinatario di prestazione integrativa del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale deve inviare il modello "SR85".

Tramite il modello "SR85" il lavoratore:

- attesta di non avere svolto attività lavorativa remunerata all'estero;
- oppure indica i periodi eventualmente svolti a fare data dall'inizio della prestazione erogata dall'Istituto.

Tale adempimento non riguarda più, dal 2022, il personale di terra che rimane obbligato a trasmettere il solo modello "SR83" per comunicare l'eventuale rioccupazione all'estero.



**Lavoratori extracomunitari - Termine di presentazione delle domande di nulla osta all'assunzione - Anno 2025**

Adempimento: Domanda al Ministero dell'Interno

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale è possibile presentare la domanda di nulla osta per l'assunzione di un lavoratore extracomunitario da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia.

**Libro unico del lavoro - Dati relativi al mese precedente - Registrazione**

Adempimento: Registrazione LUL

Soggetti obbligati: Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare le registrazioni sul libro unico del lavoro (LUL) dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.

Nel LUL devono essere indicati i dati relativi:

- alle presenze;
- alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

L'obbligo di istituzione del LUL riguarda la generalità dei datori di lavoro, con esclusione di quello domestico. Il LUL può essere tenuto nelle seguenti modalità:

- a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (vidimati prima dell'uso);
- a stampa laser (con autorizzazione preventiva da parte dell'INAIL);
- su supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati.

Il datore può tenere personalmente il LUL oppure affidarne la tenuta ai professionisti abilitati o ai centri di assistenza delle associazioni di categoria.

**Modello 730 integrativo - Rimborsi**

Adempimento: Modello 730

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Termine per effettuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i rimborsi derivanti dai modelli 730 integrativi presentati ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato.

Le somme risultanti dalle dichiarazioni integrative di cui all'art. 14 del DM 164/99, sono rimborsate:

- mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di dicembre;
- ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta nello stesso mese.

### **Modello INTRA 12 - Acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti non residenti - Versamento e dichiarazione dell'imposta**

**Soggetti obbligati:** Enti non commerciali, Imprenditori agricoli

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine, per i soggetti non passivi d'imposta che hanno effettuato acquisti intracomunitari, per:

- versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente. L'imposta è versata cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese;
- presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.

### **Operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie - Fatturazione, registrazione e annotazione**

**Soggetti obbligati:** Titolari di partita IVA

**Descrizione dell'adempimento:**

Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente.

### **Operazioni extra-conto - Comunicazioni dei dati all'Archivio dei rapporti dell'Anagrafe tributaria**

**Adempimento:** Comunicazione all'Anagrafe tributaria

**Soggetti obbligati:** Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie

**Descrizione dell'adempimento:**

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati, relativi al mese di novembre 2024, riguardanti:

- le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;
- i soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi.

Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 29.2.2008, n. 31934, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo.

Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese.

### **Percipienti provvigioni di intermediazione - Applicazione della ritenuta d'acconto - Dichiarazione al committente**

**Tributo:** Ritenute alla fonte

**Soggetti obbligati:** Percipienti provvigioni di intermediazione

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine per spedire al committente, preponente o mandante, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC), la dichiarazione ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto del 23% sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni):

- se ci si avvale dell'opera continuativa di dipendenti o di terzi;
- a partire dall'anno successivo (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti).

L'aliquota della ritenuta è pari a quella prevista per il primo scaglione di reddito ai fini IRPEF.

### **Piano degli spostamenti casa-lavoro - Adozione**

**Adempimento:** Piano spostamenti casa-lavoro

**Soggetti obbligati:** Imprese

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine entro il quale adottare il piano degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente, finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale.

L'obbligo riguarda imprese e pubbliche amministrazioni che hanno singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un Capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un Capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

I PSCL devono essere adottati seguendo le linee guida individuate con il DM 4.8.2021 n. 209 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

### **Prelievo erariale unico (PREU) - Versamento della rata mensile per effetto dell'istanza di rateizzazione**

**Adempimento:** Versamento

**Soggetti obbligati:** Concessionari di apparecchi da gioco

**Descrizione dell'adempimento:**

Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà.

La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.

Il concessionario può richiedere mediante un'apposita istanza, la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui si trovi in temporanea situazione di difficoltà. Ogni rateizzazione può essere richiesta per un numero massimo di due versamenti consecutivi per anno solare per un numero di rate mensili fino a un massimo di dieci.

### **Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell'Anagrafe tributaria**

**Adempimento:** Comunicazione all'Anagrafe tributaria

**Soggetti obbligati:** Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine per effettuare la trasmissione in via telematica, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati relativi all'instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo, nonché relative variazioni e cessazioni, intervenute nel mese di novembre 2025.

Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo.

Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese.

## **Regime del “risparmio amministrato” - Esercizio o revoca dell’opzione**

**Tributo:** Imposta sostitutiva capital gain

**Soggetti obbligati:** Contribuenti soggetti al capital gain

**Descrizione dell’adempimento:**

Termine per esercitare o revocare l’opzione per il regime del “risparmio amministrato” ai fini del capital gain, in relazione ai rapporti di custodia e amministrazione titoli presso intermediari abilitati.

L’opzione o la revoca hanno effetto dal 2026.

L’esercizio dell’opzione per i nuovi rapporti è eseguita mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia

all’intermediario:

- contestualmente al conferimento dell’incarico di custodia e amministrazione;
- e all’apertura del deposito o conto corrente.

Per la redazione di tale comunicazione non sono previste particolari formalità (C.M. 24.6.98 n. 165/E, § 3.3.2).

Pertanto, è possibile integrare il contratto scritto di custodia, amministrazione, deposito o conto corrente con un’apposita indicazione dell’opzione in esame.

Per quanto riguarda i rapporti già in essere, l’esercizio dell’opzione deve essere fatta:

- mediante apposita dichiarazione sottoscritta, comunicata agli intermediari;
- anteriormente all’inizio del periodo di imposta.

Per effetto dell’applicazione del regime del “risparmio amministrato”, il contribuente non deve:

- inserire le plusvalenze e le minusvalenze nella propria dichiarazione annuale;
- liquidare e versare autonomamente l’imposta sostitutiva dovuta;
- effettuare gli adempimenti in tema di monitoraggio degli investimenti all’estero (compilazione del quadro RW del modello REDDITI).

La revoca del regime del “risparmio amministrato” ai fini del capital gain comporta l’obbligo per il contribuente di:

- inserire i redditi diversi di natura finanziaria realizzati nella dichiarazione dei redditi;
- provvedere autonomamente alla liquidazione e al versamento dell’eventuale imposta sostitutiva dovuta.

La revoca dell’esercizio dell’opzione avviene:

- mediante dichiarazione scritta comunicata all’intermediario;
- entro la scadenza di ciascun anno solare (31 dicembre).

Pertanto, la revoca comporta la perdita dell'anonimato del contribuente, salvo opzione per altri regimi sostitutivi (es. regime del "risparmio gestito").

## **Regime del "risparmio gestito" - Esercizio o revoca dell'opzione**

**Tributo:** Imposta sostitutiva capital gain

**Soggetti obbligati:** Contribuenti soggetti al capital gain

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine per esercitare o revocare il regime del "risparmio gestito" ai fini dei redditi di capitale e del capital gain, in relazione agli strumenti finanziari oggetto di rapporti di gestione individuale di patrimoni presso intermediari abilitati.

L'opzione o la revoca hanno effetto dal 2026.

Il contribuente deve esercitare l'opzione con comunicazione all'intermediario sottoscritta:

- contestualmente al conferimento dell'incarico di gestione individuale di patrimoni (con effetto immediato);
- ovvero anteriormente all'inizio del periodo d'imposta, per i rapporti in essere (con effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo).

L'opzione ha effetto per tutto il 2026 e può essere revocata:

- mediante dichiarazione scritta, comunicata all'intermediario;
- in relazione a tutti i rapporti intrattenuti o soltanto per alcuni di essi. La revoca del regime del "risparmio gestito" ai fini del capital gain comporta:
- l'assoggettamento dei redditi di capitale alle previste ritenute;
- l'obbligo per il contribuente di inserire i redditi diversi di natura finanziaria realizzati nella dichiarazione dei redditi e di provvedere autonomamente alla liquidazione e al versamento dell'eventuale imposta sostitutiva dovuta.

Pertanto, la revoca comporta la perdita dell'anonimato del contribuente, salvo opzione per altri regimi sostitutivi (es. regime del risparmio amministrato).

## **Regime delle SIIQ o delle SIINQ - Comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate**

**Adempimento:** Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

**Soggetti obbligati:** Società di capitali

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dell'opzione per il regime delle SIIQ o delle SIINQ, a decorrere dal 2026.

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Il regime speciale delle SIIQ (società di investimento immobiliare quotate) e delle SIINQ (Società di Investimento Immobiliare Non Quotata in borsa) offre la possibilità di adottare un sistema di tassazione in cui l'utile derivante da locazione immobiliare è esentato da imposizione sia ai fini IRES che IRAP (c.d. "gestione esente").

L'utile prodotto nell'ambito della gestione esente:

- viene assoggettato integralmente a tassazione, all'atto della distribuzione;
- esclusivamente in capo ai soggetti partecipanti, diversi dalle SIIQ e dalle SIINQ, mediante l'applicazione di una ritenuta operata a titolo di acconto in capo ai soggetti imprenditori e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.

Attualmente, la predetta ritenuta è applicata in generale nella misura del 26%.

Ai fini delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'opzione per il regime speciale comporta le seguenti conseguenze:

- esenzione dall'IRES e dall'IRAP del reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare e da quelle ad essa assimilate;
- assoggettamento ad imposizione dell'utile derivante dalla "gestione esente" direttamente in capo ai soci, al momento della sua distribuzione;
- applicazione della disciplina ordinaria vigente in materia di imposizione diretta e di IRAP con riferimento al reddito ed al valore della produzione della gestione imponibile.

L'opzione per il regime speciale comporta l'obbligo, in ciascun esercizio, di distribuire ai soci almeno il 70% dell'utile netto derivante:

- dall'attività di locazione immobiliare;
- dal possesso delle partecipazioni in altre SIIQ o in SIINQ;
- dal possesso di quote di partecipazioni in fondi immobiliari "qualificati".

Inoltre, vi è l'obbligo di distribuire, nei due esercizi successivi a quello di realizzo, il 50% degli utili derivanti dalle plusvalenze nette che originano:

- dalla cessione di immobili destinati alla locazione;
- dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ;
- dalla cessione di quote di fondi immobiliari.

L'opzione per il regime fiscale speciale:

- è irrevocabile;
- comporta l'assunzione della qualifica di società di investimento immobiliare quotata (SIIQ) o società di investimento immobiliare non quotata (SIINQ).

Quest'ultima deve essere obbligatoriamente indicata, anche nella forma abbreviata:

- nella denominazione sociale,
- in tutti i documenti della società stessa.

**Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione - Pace contributiva -  
Presentazione domanda**

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

Adempimento: Domanda

all'INPS Soggetti

obbligati: Lavoratori

### Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale esercitare la facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva) ex art. 1 co. 126-130 della L. 213/2023 e presentare la relativa domanda all'INPS.

### La misura:

- è destinata ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti alle gestioni dell'INPS e non titolari di trattamento pensionistico diretto;
- consente la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi precedenti all'1.1.2024 non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo (in sostanza il periodo non coperto da contribuzione deve trovarsi in epoca successiva al 31.12.95 e precedente all'1.1.2024).

### La domanda può essere presentata:

- dal diretto interessato;
- dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini;
- dal datore di lavoro (per i lavoratori del settore privato), che può utilizzare, quale onere da riscatto, i premi di produzione.

## **Risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate**

Adempimento: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Soggetti obbligati: Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare

### Descrizione dell'adempimento:

Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste:

- di informazioni sui rapporti intrattenuti e sulle operazioni svolte con i contribuenti;
- consegnate nel mese precedente.

## **Ritenute - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale**

2025 Tributo: Ritenute

alla fonte

Adempimento:

Versamento



# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

**Soggetti obbligati:** Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, sospese dall'1.1.2022 al 30.11.2022.

Ai sensi dell'art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione.

L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati:

- in un'unica soluzione entro il 29.12.2022;
- ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.

### **Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione - Trasmissione dei dati all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli**

**Adempimento:** Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli

**Soggetti obbligati:** Titolari di partita IVA

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine, per i soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

I dati da inviare sono quelli delle cessioni effettuate:

- nel mese precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA mensili;
- nel trimestre precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA trimestrali.

### **Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Dichiarazione vendite a distanza di beni importati e versamento della relativa imposta**

**Soggetti obbligati:** Titolari di partita IVA

**Descrizione dell'adempimento:**

Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:

# **C.S.A. S.r.l.**

## **Centro Servizi Aziendali**

- non soggetti ad accisa;
- spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
- destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.

L'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l'IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro.

Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell'IOSS sono tenuti a versare l'imposta dovuta in base alla dichiarazione.

### **Trasparenza fiscale - Fusione o scissione della società partecipata - Conferma dell'opzione**

**Adempimento:** Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

**Soggetti obbligati:** Società di capitali

**Descrizione dell'adempimento:**

Termine, in caso di fusione o di scissione della società partecipata nel 2025, per comunicare all'Agenzia delle Entrate la conferma dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale.

Tale opzione, infatti, perde efficacia a partire dalla data da cui l'operazione straordinaria esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati.

La disciplina della trasparenza fiscale delle società di capitali ha natura opzionale e prevede l'attribuzione diretta del reddito prodotto dalla società, indipendentemente dall'effettiva percezione, così come avviene per le società di persone.

L'opzione per il regime della trasparenza fiscale di cui all'art. 115 del TUIR può essere esercitata:

- dalle società di capitali partecipate soltanto da altre società di capitali;
- sempre che ciascun socio possieda una percentuale di partecipazione agli utili e di diritti di voto della società trasparente non inferiore al 10% e non superiore al 50%.

Detti requisiti devono sussistere in capo a tutti i soci, altrimenti la loro mancanza rende inapplicabile il regime secondo il principio all in all out (circ. 49/2004, § 2.4.6).

Precludono l'esercizio del regime in discussione:

- la fruizione di riduzioni dell'aliquota IRES da parte dei soci;
- l'esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale o mondiale.

L'opzione per la trasparenza fiscale ha la durata di tre esercizi sociali ed è irrevocabile: al termine del triennio di adesione al regime della trasparenza fiscale, l'opzione s'intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che non sia revocata.

## **Trattamenti di integrazione salariale - Dati necessari per il pagamento diretto**

Adempimento:

Comunicazione all'INPS

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale, a pena di decadenza, i datori di lavoro interessati sono tenuti a comunicare all'INPS i dati necessari per il pagamento diretto dell'integrazione salariale riferita al secondo mese precedente.

L'adempimento:

- deve essere infatti effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione;
- riguarda quei datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Istituto previdenziale.

Nell'ipotesi in cui il datore non ottemperi alla trasmissione dei suddetti dati, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro.

## **UniEmens - Trasmissione del flusso all'INPS**

Adempimento: Denunce retributive e contributive

Soggetti obbligati: Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine per effettuare la trasmissione telematica all'INPS, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti.

La trasmissione:

- viene effettuata mediante il flusso UniEmens;
- riguarda i dati retributivi e contributivi relativi al mese precedente.

Prima della trasmissione, il file XML deve essere controllato dal software di controllo messo a disposizione dall'INPS.

**UniEmens PosAgri - Trasmissione del flusso all'INPS**

Data: 31 dicembre 2025

Adempimento: Denunce retributive e contributive

Soggetti obbligati: Datori di lavoro agricolo

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale trasmettere il flusso telematico UniEmens PosAgri con i dati retributivi e contributivi della manodopera agricola occupata nel mese precedente.

La trasmissione consente all'INPS di ottenere i dati necessari per la tariffazione del trimestre di competenza. Il versamento dei contributi viene effettuato entro il:

- 16 settembre per la contribuzione del primo trimestre;
- 16 dicembre per la contribuzione del secondo trimestre;
- 16 marzo dell'anno successivo per la contribuzione del terzo trimestre;
- 16 giugno dell'anno successivo per la contribuzione del quarto trimestre.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

*Cordiali saluti*